

4. Se le conseguenze giuridiche previste dalla legge italiana 24 marzo 2001, n. 89, giustifichino l'applicazione della norma dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles anche nel caso in cui un'eventuale eccessiva lunghezza del procedimento dinanzi al giudice italiano rischi di causare un danno ad una delle parti e perciò, secondo l'ipotesi di cui alla questione sub 3, di per sé non si potrebbe procedere ex art. 21.
5. A quali condizioni il giudice successivamente adito possa eventualmente disapplicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.
6. Come debba procedere il giudice se, nelle circostanze illustrate nella questione sub 3, non sia possibile applicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

Qualora si debba comunque procedere in base a tale norma anche nelle circostanze prospettate nella questione sub 3, non occorre rispondere alle questioni sub 4, 5 e 6.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale supremo, Sala de lo Contenzioso-Administrativo, Sezione: Quarta, con ordinanza 6 febbraio 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado**

(Causa C-118/02)

(2002/C 144/29)

Con ordinanza 6 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado, il Tribunale supremo, Sala de lo Contenzioso-Administrativo, Sezione: Quarta ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603<sup>(1)</sup>, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785<sup>(2)</sup>, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti ai foraggi essiccati verdi o freschi al requisito che i foraggi vengano presentati alle imprese di trasformazione, ai fini dell'essiccazione, in forma sciolta e non in balle.
- 2) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile

1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che questi giungano presso l'impianto di trasformazione con un tenore di umidità superiore al 30 % e con un'umidità media, al momento dell'ingresso presso l'industria di trasformazione, quanto meno del 35 % con rilevazione a cadenza non inferiore a 10 giorni.

- 3) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che il periodo di permanenza massima dal momento dell'arrivo all'impianto di trasformazione sino all'avvio del relativo processo sia inferiore a 24 ore.
- 4) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che provengano da coltivazioni situate ad una distanza massima di 100 km. dall'impianto di trasformazione corrispondente salvo che, in tale ultimo caso, una distanza maggiore sia giustificata dalla pertinente garanzia dell'effettuazione di un trasporto specializzato.

<sup>(1)</sup> GU L 63, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 79, pag. 5.

**Ricorso del Parlamento europeo contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA), proposto il 5 aprile 2002**

(Causa C-123/02)

(2002/C 144/30)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA).

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nulle le disdette delle garanzie, notificate dalla RSA il 9 ottobre e il 6 novembre 2001;

2. condannare la RSA al risarcimento dei danni, pari a euro 407 812,86 per l'anno 2001 ed a euro 94 097,01 per l'anno 2002, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dal Parlamento per stipulare un'assicurazione integrativa in sostituzione delle garanzie arbitrariamente disdette dalla convenuta, nonché di tutte le spese connesse, più gli interessi legali, fermo restando che ogni sinistro che si verifichi nel corso del 2002 sarà denunciato alla RSA sulla base delle polizze disdette arbitrariamente;
3. condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La Corte è adita in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto d'assicurazione relativo ai beni immobili e mobili del Parlamento europeo ubicati in Lussemburgo, Strasburgo, Bruxelles e in numerose altre città (in cui il Parlamento ha suoi uffici di informazione).

Oggetto della controversia tra le parti è la validità delle disdette concernenti, anzitutto, il rischio «scioperi/attentati», poi tutte le garanzie (incendi e rischi connessi).

Il Parlamento europeo ritiene che, nel caso di specie, si applichino le speciali condizioni del contratto anziché le clausole delle condizioni generali dedotte dalla convenuta. Inoltre, per gli immobili ubicati in Francia, l'art. 42 delle condizioni generali non può giustificare la disdetta delle garanzie standard con un preavviso inferiore a sei mesi. Siccome la legislazione francese ha disposto l'inseparabilità della copertura dei rischi standard da quella del rischio «scioperi/attentati», il detto articolo non può giustificare una disdetta con un preavviso inferiore a sei mesi per i beni ubicati in Francia. Parimenti, siccome un preavviso di sette giorni non è previsto dalla legge lussemburghese, che vieta tassativamente ogni disdetta che essa non abbia espressamente previsto, un tale preavviso è illegittimo per gli immobili ubicati in Lussemburgo.

Per quanto si possa dedurre, a titolo di condizioni generali, un aggravamento del rischio non imputabile all'assicurato, le relative disdette sono tardive, giacché non osservano il termine di un mese da quando si è avuta conoscenza del fatto che ha determinato l'aggravamento. La responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto d'assicurazione è regolata dal diritto applicabile negli Stati membri in cui sono ubicati i beni assicurati.

#### **Ricorso del Parlamento europeo contro la AIG Europe (AIG), proposto il 5 aprile 2002**

(Causa C-124/02)

(2002/C 144/31)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la AIG Europe (AIG).

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nulle le disdette delle garanzie, notificate dalla AIG l'8 ottobre e il 5 novembre 2001;
2. condannare la AIG al risarcimento dei danni, pari a euro 181 852,93 per l'anno 2001 ed a euro 44 556,84 per l'anno 2002, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dal Parlamento per stipulare un'assicurazione integrativa in sostituzione delle garanzie disdette arbitrariamente dalla convenuta, nonché di tutte le spese connesse, più gli interessi legali, fermo restando che ogni sinistro che si verifichi nel corso del 2002 sarà denunciato alla AIG sulla base delle polizze arbitrariamente disdette.
3. condannare la convenuta alle spese.

#### *I motivi e i principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-123/02.

#### **Ricorso del Parlamento europeo contro la HDI International (HDI), proposto il 5 aprile 2002**

(Causa C-125/02)

(2002/C 144/32)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la HDI International (HDI).